

**Convenzione**

**tra**

**l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso**

**e IL COMUNE DI**

**Ceresole Reale (to)**

**per LA GESTIONE degli incassi DELL’area di sosta a pagamento NON custoditA sita in LOCALITà SERRù IN COMUNE DI CERESOLE REALE ALL’INTERNO DEL Parco Nazionale Gran Paradiso**

RICHIAMATO il protocollo di intesa per l’iniziativa “A piedi tra le nuvole” relativo alla regolamentazione del traffico della strada del Colle del Nivolet, sottoscritto nell’anno 2017, tra l’Ente Parco, la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Ceresole Reale, il Comune di Valsavarenche, la Regione Autonoma Valle d’Aosta, che si richiama integralmente ai fini della presente Convenzione;

RICHIAMATA la Deliberazione d’urgenza del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso n. 2 del 29.06.2022, che si richiama integralmente, con la quale, in accordo tra le parti, l’Ente Parco proroga l’adesione al citato protocollo fino al 31.12.2022;

Consideratoche al punto 1 del citato protocollo sono indicati come parcheggi di attestamento per il traffico veicolare privato, tra gli altri, l’area parcheggio antistante la diga del Serrù, nel Comune di Ceresole Reale;

RICHIAMATO quanto stabilito dalla Commissione Tecnica per l’attuazione del citato protocollo e riportato nel verbale della riunione del 25 maggio 2022, al prot. n. 2725 del 20.06.2022 dell’Ente Parco, che si richiama ai fini della presente Convenzione;

VISTO l’art. 7, comma 4, del “Regolamento-stralcio di fruizione del Parco Nazionale Gran Paradiso” approvato con Deliberazione n. 20 adottata dal Consiglio Direttivo il 16/07/2001 e modificato in ultimo con deliberazione n. 12 adottata dal Consiglio Direttivo il 24/07/2006, recante il divieto di sosta di camper e di tutti i veicoli utilizzabili per l’alloggio di persone, fatta eccezione per le aree a ciò appositamente destinate;

CONSIDERATO che il Comune di Ceresole Reale, nell’ottica di gestire più efficacemente il flusso veicolare nel territorio del comune, anche con riguardo alla necessità di evitare di congestionare le aree di sosta nel periodo estivo, in particolare nei fine settimana, ha disposto la regolamentazione delle aree parcheggio prevedendo la sosta a pagamento in alcune aree;

VALUTATA congiuntamente l’opportunità di confermare per l’anno 2022 la sosta a pagamento nell’area a parcheggio non custodita in località Serrù anche con la finalità di ricondurre il flusso veicolare nell’area dell’alta valle Orco, in prossimità del Colle del Nivolet, ad una dimensione compatibile con gli spazi presenti e di cedere a titolo gratuito la gestione degli incassi e gli introiti all’Ente Parco;

VISTO il Regolamento del Comune di Ceresole Reale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 26 maggio 2021 – esecutiva ai sensi di legge – che disciplina la sosta a pagamento nei parcheggi individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale nel territorio di propria competenza;

VISTA la deliberazione G.C. n. 35 del 29.06.2022 – esecutiva ai sensi di legge – che conferma le tariffe per la sosta a pagamento ai sensi del citato Regolamento;

**TRA**

l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, rappresentato dal Direttore *pro tempore*, domiciliato per la carica presso l’Ente Parco (di seguito denominato *Ente Parco);*

**E**

il Comune di Ceresole Reale rappresentato dal Sindaco *pro tempore* o suo delegato, domiciliato per la carica presso il suddetto Comune (di seguito *Comune*);

ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.,

**si conviene e si sottoscrive la seguente convenzione**

**Art. 1 - Finalità della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha per oggetto la gestione degli incassi dell’area di sosta a pagamento non custodita in località Serrù nel comune di Ceresole Reale e la concessione del contributo per l’effettuazione del servizio navetta gestito dal Comune. A tal fine è prevista la realizzazione delle seguenti azioni:
* posa di opportuna cartellonistica segnaletica riportante il periodo e gli orari in cui sarà vigente la sosta a pagamento nonché l’importo della tariffa prevista;
* gestione della riscossione della tariffa di sosta;

**Art. 2 - Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nella presente Convenzione.
2. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
3. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
4. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione di quanto previsto dalla presente Convenzione.
5. L’*Ente Parco* si impegna a:
* provvedere alla collocazione sulle strutture esistenti della opportuna segnaletica verticale, riportante i dati relativi al periodo, all’orario e alla tariffa di sosta;
* gestire in proprio, ovvero ad incaricare soggetti terzi, per l’attività di riscossione della tariffa di sosta, nella misura stabilita dal Comune, dell’area di sosta a pagamento non custodita in loc. Serrù, nel periodo annualmente definito nell’ambito della Commissione Tecnica per l’attuazione del protocollo *“A piedi tra le nuvole”*;
1. Il *Comune* si impegna a:
* concedere all’Ente Parco, a titolo gratuito, la gestione degli incassi derivanti dalla sosta a pagamento del parcheggio non custodito in disponibilità del Comune, sito in località Serrù e l’introito delle relative somme derivanti da tale gestione;

**Art. 3 - Soggetti responsabili**

1. Il Responsabile della Convenzione per *l’Ente Parco* è il Direttore pro tempore.
2. Il Responsabile della Convenzione per il Comune di Ceresole Reale è individuato nella persona del Responsabile dell’Area *“Servizi Tecnici – Lavori Urbanistica*”.
3. Eventuali variazioni del responsabile di una delle Parti dovranno essere tempestivamente comunicate all'altra Parte.

**Art. 4 - Prevenzione e repressione della criminalità organizzata**

**e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

1. Le parti della presente Convenzione si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

**Articolo** **5 - Durata e modifica della Convenzione**

1. La Convenzione impegna le parti contraenti per l’anno in corso.
2. La Convenzione può essere modificata o integrata per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse modalità necessarie per la stipula.
3. La Convenzione può essere prorogata per motivate ragioni espresse da una delle Parti e accettate dall’altra.
4. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere, con motivazione, dalla presente convenzione con un preavviso di 3 mesi.

**Articolo 6 - Norme finali**

* 1. Lapresente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).
	2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione in caso d’uso sono a carico della Parte richiedente ai sensi dell’art. 4, parte II, allegato al d.P.R. 131/1986. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell’art. 16, tabella B, d.P.R. 642/72 e s.m.i.
	3. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679.
	4. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all’applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.

Letto, confermato, sottoscritto

data ………………….

Per l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, il Direttore Bruno Bassano

Per il Comune di Ceresole Reale, il Sindaco Alex Gioannini